

La deontologia Professionale – Modulo 2

03 DICEMBRE 2021

I RAPPORTI TRA PROFESSIONISTI E COLLABORATORI

ai sensi degli artt.13, 14, 15 e 16 del Codice Deontologico dell'Ordine della Provincia di Bari

DOTT. ING. ANTONIO SIANO – COMPONENTE CDT OIBA

RAPPORTI INTERNI CON COLLEGHI E ALTRI PROFESSIONISTI

L'INGEGNERE:

- deve improntare i rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza;
- non deve utilizzare espressioni denigratorie nell'attività professionale, sui social network o in comunicazioni di massa e pubbliche;
- non deve mettere in atto comportamenti scorretti finalizzati a sostituire un altro ingegnere in un incarico;
- chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri potrà accettarlo dopo che il committente abbia comunicato la revoca ai primi per iscritto e dovrà informare per iscritto i professionisti a cui subentra, il Consiglio dell'Ordine e il Consiglio Territoriale di Disciplina;
- in caso di subentro, dovrà fare in modo di non arrecare danni alla committenza ed al collega a cui subentra;

- che viene sostituito deve adoperarsi affinché la successione del mandato avvenga senza danni per il committente;
- sottoscrive prestazioni professionali con incarico affidato congiuntamente a più professionisti, solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza professionale, i campi di attività e i limiti di responsabilità dei singoli membri. Tali limiti devono essere dichiarati sin dall'inizio della collaborazione;
- collabora e supporta, ove richiesto, i colleghi che subiscono pressioni lesive della loro dignità personale e della categoria;
- si astiene da esprimere critiche denigratorie che possano ledere in qualsiasi altro modo, la reputazione dei colleghi o di altri professionisti.

RAPPORTI CON I COLLABORATORI

L'INGEGNERE:

- può ricorrere sotto la propria direzione e responsabilità a collaboratori;
- deve improntare i rapporti con i collaboratori alla massima correttezza;
- assume la piena responsabilità dell'organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l'incarico affidatogli. L'ingegnere copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire, seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere;
- nell'espletare l'incarico assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento di esso. Deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo;

- deve improntare il rapporto con i collaboratori e tirocinanti alla massima chiarezza e trasparenza;
- è tenuto ad assicurare a collaboratori e dipendenti condizioni di lavoro e compensi adeguati;
- è tenuto, nel rapporto con i tirocinanti, a prestare il proprio insegnamento professionale e a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica professionale, sia dal punto di vita tecnico/scientifico, sia dal punto di vista delle regole deontologiche;
- tirocinante, di contro, deve improntare il rapporto con il professionista alla massima correttezza, astenendosi dal porre in essere qualsiasi atto o condotta diretti ad acquisire in proprio i clienti dello studio presso il quale ha svolto tirocinio.

CONCORRENZA

L'INGEGNERE:

- può svolgere la concorrenza nel rispetto delle norme deontologiche secondo i principi fissati dalla normativa e dall'ordinamento comunitario;
- si deve astenere da ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali, come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale;
- potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e della qualità della prestazione, in caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso;
- l'<u>illecita concorrenza</u> può manifestarsi in diverse forme:
 - critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;

- attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione senza che sia chiarito l'effettivo rapporto dei collaboratori;
- attribuzione a sé stessi del risultato della prestazione professionale di un altro professionista;
- utilizzare della propria posizione o delle proprie conoscenze presso Amministrazioni od Enti Pubblici per acquisire incarichi professioni direttamente o per interposta persona;
- partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata oggetto di concorso;
- abuso di mezzi pubblicitari della propria attività professionale che possano ledere in modo vario la dignità della professione.

ATTIVITÀ IN FORMA ASSOCIATIVA O SOCIETARIA

- Nel caso in cui l'attività professionale, anche di tipo interdisciplinare, sia svolta in forma associativa o societaria nei modi e nei termini di cui alle norme vigenti, le prestazioni professionali devono essere rese sotto la responsabilità di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente;
- gli ingegneri che intendono esercitare l'attività in forma associata, esclusiva o non esclusiva, devono stabilire per iscritto i termini dei reciproci impegni e la durata del rapporto professionale e devono rispettare i campi e i limiti di responsabilità dei singoli membri del collegio o del gruppo ed a dichiarare tali limiti fin dall'inizio;

- nel caso di associazione professionale sono disciplinarmente responsabili solo gli ingegneri a cui si riferiscano i fatti specifici commessi;
- la forma dell'esercizio professionale non muta le responsabilità professionali derivanti dall'operato dell'ingegnere nei confronti della committenza e della collettività. Del comportamento dell'ingegnere nell'ambito dell'attività della società di cui è socio, risponde deontologicamente anche la società iscritta all'Albo.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

DOTT. ING. ANTONIO SIANO - COMPONENTE CDT OIBA